

Codice A1601A

D.D. 5 settembre 2016, n. 329

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Permesso di costruire per la demolizione di due fabbricati collabenti e costruzione di un capannone adibito a ricovero attrezzi agricoli. Comune: Pamparato (CN). Proponente: Adriana Viglietti. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

In data 13/07/2016 (prot. n. 18780/A16.01) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza della proponente Adriana Viglietti per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente un Progetto di demolizione di due fabbricati collabenti e costruzione di un capannone adibito a ricovero attrezzi agricoli, in Comune di Pamparato (CN).

L'intervento consiste nella demolizione di due fabbricati in rovina e costruzione di un capannone adibito a ricovero attrezzi agricoli, di forma rettangolare 25x10 metri.

Il sito è individuato catastalmente al F. 15, mappali 249 e 263 del NCT del comune di Pamparato (CN) alla quota indicativa di 960 m s.l.m.

Il progetto di sistemazione ricade all'interno del SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato", in area tutelata per interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere d) e f) del D. lgs. N. 42 del 22.01.2004 ed in vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 09.08.1989 n. 45.

L'intervento prevede di effettuare la completa demolizione dei due edifici esistenti, in pietrame, e di riutilizzare il materiale lapideo per la formazione del rilevato di base sul quale verrà disposto il nuovo fabbricato.

Sono previsti interventi di mitigazione ambientale attraverso la messa a dimora di nuovi soggetti arborei in luogo di quelli che dovessero essere eventualmente tagliati per consentire la costruzione del nuovo edificio.

In merito alle opere di reinserimento ambientale, evidenziando la necessità di effettuare la rivegetazione con inerbimento su tutte le scarpate di nuova formazione, occorre tener presente che, per evitare la diffusione delle specie vegetali infestanti, in ottemperanza ai disposti della DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali piu' problematiche per il territorio piemontese", si deve evitare l'utilizzo di miscugli di semente vegetale ove siano presenti specie alloctone; analogo accorgimento dovrà essere adottato nella scelta dei soggetti arborei da mettere a dimora.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e

della fauna selvatiche”, e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”;

*determina*

di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, per le motivazioni indicate in premessa, il “Progetto di demolizione di due fabbricati collabenti e costruzione di un capannone adibito a ricovero attrezzi agricoli”, in Comune di Pamparato (CN) ed all'interno del territorio del SIC IT1160026 “Faggete di Pamparato”– del quale è proponente la sig.ra Adriana Viglietti, con le seguenti prescrizioni:

- gli inerbimenti siano previsti attraverso l'esclusivo utilizzo di semi di specie erbacee o arbustive autoctone ed idonee al sito, prevedendone l'eventuale ripetizione fino a garanzia di un completo attecchimento che assicuri la formazione di una cotica erbosa superficiale continua sulle scarpate; la messa a dimora di soggetti arborei sia analogamente effettuata con specie autoctone idonee al sito.
- La realizzazione di eventuali piccole opere di contenimento delle scarpate originate dal movimento terra sia effettuato con pietrame reperito in loco, ovvero con tecniche di Ingegneria Naturalistica (palificate vive di sostegno a doppia parete), adeguatamente vincolate al suolo con idonei ancoraggi in acciaio.
- Il totale rispetto delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, in particolare per quanto riguarda l'art. 4, comma 1, lettera gter, in materia di gestione delle specie vegetali alloctone invasive durante gli interventi di cantierizzazione, reperibili al sito [http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dwd/MdC\\_testo\\_coord\\_2016.pdf](http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dwd/MdC_testo_coord_2016.pdf).

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore  
(Vincenzo Maria Molinari)